



2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.FALCONE e P. BORSELLINO"



Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Della Madonna, 51 – 96010: CASSIBILE (SR) – Tel/Fax 0931718566 – CF: 80002310896
URL: www.scuolecassibile.it - e-mail : src801009@istruzione.it



PEC: src801009@pec.istruzione.it



VIGILANZA DEGLI ALUNNI

1. La vigilanza degli alunni, dal loro ingresso nella scuola fino alla loro uscita, costituisce per tutto il personale adulto della scuola il primo dovere. L'adulto ha il dovere di vigilare per prevenire qualunque evento che causi danno all'alunno e che sia ragionevolmente prevedibile.
2. Ogni alunno che si trovi in condizione di difficoltà a seguito di infortunio deve essere immediatamente soccorso dal personale adulto a lui vicino.
3. Gli insegnanti tutti sono tenuti, per obbligo di servizio, a trovarsi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni nella scuola per garantire l'incolumità degli alunni.
4. Il controllo ai fini della vigilanza è un controllo discreto ma presente su tutti quegli aspetti che possono costituire rischio o disagio per gli alunni. Per motivate momentanee assenze dalla classe i docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte di un collaboratore scolastico. Ove il docente non sia in grado di provvedere direttamente alla prevenzione di un determinato evento, ha il dovere di segnalare la situazione al proprio superiore o ad altro personale.
5. Il docente, qualora non riceva il cambio turno dal collega, è tenuto a proseguire il servizio, ai fini della vigilanza, fino a quando ciò non si verifichi. In nessun caso è autorizzato a lasciare incustodito il gruppo degli alunni. Qualora, per motivi del tutto eccezionali, le classi debbano rimanere a lungo incustodite e non vi siano insegnanti a disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi.
6. Tutti i docenti e i collaboratori scolastici sono chiamati a garantire un livello di adeguata vigilanza al gruppo classe che attende l'arrivo del supplente.
7. L'insegnante che, per causa di forza maggiore, si trovi in condizione di non potere garantire efficacemente la vigilanza su un gruppo di alunni, può avvalersi della collaborazione di un collega che ha il dovere morale di coadiuvarlo in tale compito. Ugualmente forme di collaborazione tra docenti per espletare la vigilanza degli alunni in momenti particolari (cambi turno, accessi alla sala igienica, incarichi, ecc.) possono essere opportune purché il docente che assume l'incarico sappia chiaramente quanti e quali bambini vengono a lui affidati. A sua volta il docente che ha richiesto la collaborazione di un collega deve sincerarsi che il collega abbia accettato, anche solo verbalmente, l'incarico.
8. L'insegnante ha l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante la ricreazione, assicurando la vigilanza sulle possibili occasioni di pericolo: cancelli, uscite, depositi di materiale, giochi con attrezzature in movimento, strutture che consentano agli allievi di arrampicarsi o di esporsi a pericoli. L'insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni

non si sottraggano al suo controllo visivo per giocare o sostare in aree non sorvegliate.

9. I docenti che nel corso della refezione, della ricreazione o di altri momenti della giornata scolastica si accorgessero che alunni di altre classi hanno comportamenti rischiosi o inadeguati devono richiamare gli allievi in questione e avvertire l'insegnante che li vigila del richiamo impartito, in quanto l'obbligo di vigilanza viene ottemperato con il concorso di tutti gli adulti presenti nell'Istituto e nessuno può esimersi da tale incombenza.

10. Durante le attività all'aperto si raccomanda agli insegnanti di non unirsi in gruppo, ma di disporsi in modo da sorvegliare tutti gli alunni loro affidati e si ricorda a tutto il personale di effettuare controlli sui cancelli dei cortili che devono essere sempre chiusi quando gli scolari giocano per evitare che escano o che entrino estranei.

11. In caso di infortunio, se questo è successo ad un alunno temporaneamente affidato ad altro docente, entrambi gli insegnanti (il docente di classe comunque responsabile e quello incaricato di vigilare) dovranno precisare sul modulo di denuncia come si sono svolti i fatti.

12. Ai genitori non è consentito, se non su deroga dell'insegnante di classe, introdurre minori nella scuola oltre l'orario scolastico. In ogni caso essi devono garantire l'adeguata vigilanza ai medesimi.

13. I genitori non sono ammessi fuori orario nelle classi, se non appositamente convocati dall'insegnante o dietro annuncio da parte del personale ausiliario.

14. Il presente Regolamento, il piano di evacuazione, i numeri di emergenza necessari, ogni comunicazione inerente la sicurezza, devono essere conservati all'interno della classe in posizione visibile.

15. Ogni Insegnante conferma per email la presa visione del presente Regolamento.

16. Il registro deve essere aggiornato quotidianamente all'inizio della mattinata.

17. L'insegnante deve inserire il proprio orario delle lezioni all'interno del registro di classe.

18. Nel registro di classe deve essere inserito un foglio che ricordi all'insegnante le informazioni relative alla sicurezza degli alunni (allergie, cibi vietati, ed altro). Tale nota informativa deve accompagnare il docente anche nelle uscite didattiche.

19. I documenti che possono contenere informazioni riguardanti la sicurezza e quanto altro sia utile per un armonico prosieguo delle attività didattiche devono essere messi a disposizione in forma ordinata e comprensibile al personale supplente, già al suo arrivo in classe, unitamente a tutte le informazioni necessarie ad orientarlo nell'espletamento delle proprie mansioni.

20. I collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere il compito di sorveglianza nel posto loro assegnato e non devono allontanarsi se non per motivi di servizio e dopo essersi assicurati che non venga a mancare la vigilanza. Non sono opportuni raggruppamenti di collaboratori scolastici in uno stesso luogo.

21. La porta di accesso deve essere costantemente sorvegliata da un operatore, onde evitare l'uscita di alunni non accompagnati.

VITA COMUNITARIA E SICUREZZA

22. La gestione di una vita comunitaria armonica e sicura per gli alunni prevede che gli insegnanti stabiliscano le regole di convivenza del gruppo classe e che queste siano amministrare con la coerenza possibile ed opportuna, anche in relazione dell'età degli alunni ed al loro livello di comprensione.

23. Gli alunni, in quanto membri della comunità scolastica, hanno precisi doveri di comportamento, commisurati alla loro capacità di capire ed adattarsi alle regole. Il loro atteggiamento positivo verso le regole concordate con l'insegnante è un elemento fondamentale ai fini di una prevenzione dei fattori di rischio. I docenti cercheranno di

promuovere forme attive di prevenzione della sicurezza coinvolgendo gli alunni per un comportamento vigile e responsabile sulle tematiche della prevenzione (conoscenza adeguata degli spazi e delle fonti di rischio, conoscenza delle procedure di evacuazione, ecc.).

Anche il presente Regolamento per le parti che coinvolgono gli alunni deve essere illustrato alla classe secondo il suo livello di comprensione.

24. L'insegnante, che dopo i suoi interventi, ravvisi il perdurare di comportamenti negativi da parte degli alunni sull'accettazione di queste regole fondamentali, segnalerà per iscritto al Capo d'Istituto il problema.

25. Per un'armonica convivenza è anche necessario garantire agli alunni una gestione dei tempi commisurata ai carichi di affaticamento ed ai ritmi della giornata; pertanto il personale avrà cura di garantire tempi di ricreazione sufficienti, l'accesso ai servizi in forma ordinata e vigilata, il controllo durante la refezione sulla qualità degli alimenti, incentivando un comportamento educato e decoroso a tavola.

26. Gli insegnanti devono trasferire i propri alunni all'interno dell'edificio scolastico, o per le strade o sui mezzi pubblici, in modo ordinato e controllato, ai fini della sicurezza e del decoro, prevenendo ammassamenti, schiamazzi, comportamenti indisciplinati.

27. Durante l'orario scolastico e nei locali della scuola è severamente vietato fumare.

28. Il personale ha il dovere di segnalare inefficienze ed ogni evento o scelta che può contribuire al miglioramento della prevenzione e della sicurezza.

29. I sussidi e i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente. I sussidi con parti elettriche devono essere conformi alle norme europee.

30. Gli spazi antistanti i comandi elettrici, le cassette di primo pronto soccorso, le scale, i mezzi antincendio (quali manichette ed estintori) devono essere sempre mantenuti sgombri.

31. I pavimenti delle aule e dei corridoi devono essere sempre mantenuti sgombri.

32. Terminato il lavoro nei locali scolastici (nei laboratori o nelle aule), le superfici dei banchi e dei tavoli devono essere ripulite e i sussidi utilizzati devono essere riposti negli armadi.

33. Non usare parti in vista degli impianti elettrici e di riscaldamento per appendere attrezzi o altro materiale.

34. Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza.

35. Occorre segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza.

36. Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente, interruttori o altri particolari elettrici senza l'opportuna protezione.

37. Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato.

38. Le spine vanno disinserite dalle prese afferrando l'involucro esterno e non il cavo.

39. Evitare di fare collegamenti di fortuna.

40. In caso d'urgenza o nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, il personale scolastico deve adoperarsi per eliminare o ridurre i pericoli.

41. I materiali di pulizia, impiegati dal personale ausiliario, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti, con chiara indicazione del contenuto, e devono essere custoditi in luoghi non accessibili ai bambini e chiusi a chiave.

42. Gli insegnanti devono prestare attenzione a non caricare eccessivamente armadi e a non porvi oggetti in bilico, e sincerarsi che gli scaffali e le librerie siano ancorate al muro e che le lavagne siano ben fissate alle pareti.

43. In caso di riunioni e/o manifestazioni gli insegnanti, prima dell'avvio delle iniziative, sono tenuti ad informare il pubblico sulle vie di esodo e le uscite di sicurezza.

PRODOTTI ALIMENTARI

44. E' vietato introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma che evidenzi la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione, in quanto l'Insegnante che autorizza la consumazione di alimenti e bevande in classe si rende automaticamente responsabile dei danni che questi possono causare all'alunno.

45. Se l'insegnante partecipa ad una festa di classe in cui, presenti i genitori, si consumino cibi confezionati in proprio, è necessario che i genitori, sotto la loro diretta responsabilità, distribuiscano in prima persona il cibo e che il rappresentante dei genitori sottoscriva una dichiarazione liberatoria per la scuola in cui si attesti che i genitori, d'accordo fra loro, hanno direttamente provveduto alla distribuzione degli alimenti in oggetto. Tale documentazione è da allegarsi all'Agenda della programmazione.

46. Si sconsiglia di consumare alimenti non confezionati e conservati nella scuola.

PREVENZIONE SANITARIA

47. Gli insegnanti devono segnalare in Direzione la presenza o il sospetto di malattie di origine infettiva o parassitaria (pediculosi, scabbia...).

48. Gli insegnanti devono segnalare assenze ingiustificate o protratte da parte degli alunni. Questi ultimi dopo il quinto giorno di assenza sono tenuti ad esibire per l'ammissione il certificato medico, fatta salva la preventiva giustificazione per motivi familiari.

49. Le insegnanti di scuola materna devono segnalare per iscritto in Segreteria gli alunni che non rientrano dopo 15 giorni di assenza continuativi. In tal caso la famiglia riceverà un primo sollecito. Dopo 30 giorni di assenza non giustificata l'alunno verrà depennato dagli elenchi.

50. I bambini che vengono portati in cortile, in particolare nelle giornate fredde, devono uscire dall'edificio scolastico adeguatamente vestiti. Gli alunni che per motivi di salute (segnalato per iscritto dai genitori) non potessero partecipare a delle attività didattiche organizzate all'esterno della scuola in periodi freddi, ventosi, piovosi ecc. saranno temporaneamente affidati ad un'altra classe.

51. E' vietata la somministrazione orale di qualsiasi medicinale, a meno che l'alunno non presenti forme croniche per le quali esista il supporto di una documentazione medica inerente anche la modalità di somministrazione. Possono altresì essere somministrati parafarmaci, dietro richiesta scritta dei genitori, i quali dichiarino di assumersene la responsabilità e ne indichino le modalità d'uso.

52. Nella scuola materna relativamente alla somministrazione di farmaci si rinvia agli accordi presi tra docenti e genitori.

53. Il personale che assista ad un infortunio ha il dovere di soccorrere prontamente l'alunno applicando le seguenti norme:

- In caso di episodio traumatico grave, in attesa del medico, il docente rimarrà accanto all'alunno aiutandolo in modo da evitare che si effettuino movimenti degli arti, collo, spina dorsale che possano compromettere il suo stato di salute. In caso di trauma sono sconsigliati, in attesa del medico dell'ambulanza, spostamenti dell'alunno a meno che il luogo non sia fonte diretta di gravi rischi.
- Valutata l'entità dell'infortunio, laddove il docente ritenga che esista una situazione di rischio o tale da richiedere l'intervento precauzionale di un medico, è tenuto ad avvisare il 118.
- In attesa dell'arrivo del medico, in caso di sospetto trauma, il docente si limiterà ad agevolare la respirazione del soggetto infortunato e ad apporre ghiaccio sulla parte tumefatta.
- Per incidenti di lieve entità, valutata l'opportunità di un consulto medico, il docente può

anche chiamare un Vigile urbano per accompagnare l'alunno al presidio medico.

- Il docente che assiste un alunno infortunato deve avvertire il personale presente nella scuola affinché provveda alla vigilanza del gruppo classe ed alla sua eventuale distribuzione in altre classi.
- Il docente, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, incaricherà il personale di avvertire telefonicamente la famiglia dell'accaduto.
- Il docente ha l'obbligo di accompagnare il bambino infortunato al pronto soccorso. In quella sede esporrà all'incaricato del verbale di denuncia la propria versione dell'accaduto. Il docente si accerterà che il testo del verbale prodotto sia coerente con la versione data dell'incidente.
- Il docente ha l'obbligo di trattenersi in ospedale fino all'arrivo dei familiari. Se questi dovessero tardare oltre ragionevole misura egli, avvisato il personale medico, può congedarsi lasciando l'alunno alle cure dei medici. (E' in questo caso opportuno fare firmare da un responsabile medico, o se c'è dal personale di polizia, l'ora di uscita del docente e una dichiarazione preparata dall'insegnante stesso da cui emerge la responsabilità del genitore nella mancata assistenza dell'alunno).
- Il docente deve far pervenire alla Segreteria della Scuola il modello di denuncia debitamente compilato entro il giorno successivo. Deve altresì comunicare al genitore l'invio del referto del pronto soccorso entro il giorno successivo. La famiglia deve poter ricostruire la gestione dell'infortunio, pertanto il docente deve fornire ogni elemento utile alla ricostruzione dell'incidente e le procedure adottate per il soccorso e l'assistenza all'alunno.
- Si ricorda che il personale scolastico non può surrogare la decisione della famiglia cui spetta la patria potestà. Ogni decisione di intervento a carattere medico non può essere sottoscritta dal personale scolastico.
- In caso di incidente è bene che il Dirigente scolastico ne sia tempestivamente informato.

54. La cassetta per il primo soccorso deve essere posta dal personale ausiliario in locale di immediato utilizzo e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare prontamente l'imminente esaurimento dei prodotti in essa contenuti al Direttore Amministrativo e a verificare periodicamente le scadenze dei medicinali.

55. Gli insegnanti avranno cura di prevenire il sovraccarico degli zaini e/o cartelle riducendo all'indispensabile il corredo scolastico trasportato.

56. Gli insegnanti nelle visite d'istruzione porteranno con sé una cassetta portatile di primo soccorso con gli elementi indispensabili per contenere e ridurre abrasioni, punture d'insetto, piccoli tagli.

57. Gli alunni in uscita scolastica porteranno in vista il tesserino con la fotografia, il recapito scolastico ed almeno un recapito privato.

PRELEVAMENTO ANTICIPATO ALUNNO

58. Il genitore (o chi ne fa le veci) che deve prelevare anticipatamente il proprio figlio, previo annuncio del personale di custodia, si recherà accompagnato alla classe in cui è iscritto il bambino.

59. E' facoltà dell'insegnante trattenere il bambino nel caso in cui sorgessero dubbi sull'identità della persona che preleva il bambino, sulla patria potestà nel caso di genitori con sentenza di separazione, o in presenza di un'evidente alterazione del genitore tale da pregiudicare la sicurezza dell'alunno. Laddove insorgessero problemi l'insegnante ricorrerà

alla Forza Pubblica.

60. Il prelevamento ricorrente dell'alunno deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico.

ESPRESSI DIVIETI

61. E' vietato in palestra usare gli attrezzi senza l'autorizzazione dell'insegnante.

62. E' vietato agli alunni usare palloni in cuoio o similcuoio pesanti, soprattutto in vicinanza di vetri non schermati; inoltre si consiglia in generale l'uso di palloni di spugna o particolarmente leggeri.

63. E' vietato agli alunni l'utilizzo di oggetti pericolosi quali utensili caldi, taglienti, affilati, pungenti, se non sotto la supervisione diretta dell'adulto. Ugualmente esperimenti chimico-fisici devono essere fatti sotto la sorveglianza del personale docente.

64. E' fatto divieto di usare materiali elettrici non omologati, anche personali, nella scuola.

65. Si vieta l'introduzione in scuola di alcool, bombole di GPL e prodotti caratterizzati da alta tossicità o causticità nonché di fornellini elettrici.

66. Non miscelare mai sostanze diverse per migliorare la possibilità di pulizia, si potrebbero liberare vapori dannosi se respirati senza protezione. Leggere sempre le schede tossicologiche riferite alle varie sostanze e adoperarle secondo le modalità prescritte evitando usi impropri.

67. E' vietato a chiunque intralciare l'accesso alle vie di esodo con oggetti di qualunque tipo.

68. E' fatto divieto agli insegnanti in servizio antimeridiano di usufruire della mensa scolastica gratuita. Pertanto chi avesse necessità di consumare il pasto a scuola deve richiederlo all'Amministrazione Comunale e pagare l'importo fissato dall'Ente Locale.

Le regole di comportamento indicate, apparentemente rigide e fiscali, non soltanto rientrano nella normativa ufficiale che regola la vita scolastica, ma rispondono ad esigenze di tutela delle SS.LL.

Coloro che rilevino carenze di ordine organizzativo e materiale all'interno della scuola sono invitati a comunicarlo al responsabile (Dirigente Scolastico o Coordinatori di plesso) affinché vengano assunti i provvedimenti necessari.

Approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dello 09.02.2017.